

DISCIPLINARE INTEGRATIVO

al REGOLAMENTO di ESECUZIONE e ORGANIZZAZIONE

dell'Area Marina Protetta Secche della Meloria

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di esecuzione e di organizzazione (R.E.O.), dell'Area marina protetta "Secche della Meloria" approvato con D.M. 18.04.2014, come modificato dal D.M. 18.07.2016, per le quali rimanda a successivi provvedimenti dell'Ente gestore.

Articolo 2 - Validità

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2022, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo e viene adottato ed aggiornato annualmente, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle Aree marine protette.

Il presente Disciplinare, i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della Transizione Ecologica.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ad integrazione di quanto disposto all'art. 2 del REO, si intende per:
 - a) «piccola pesca artigianale, la "piccola pesca costiera", quale definita dal D.M. MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019, e s.m.i., praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;

Articolo 4 - Disciplina delle immersioni in apnea e subacquee

1. Ad integrazione dell'art. 13 del R.E.O., si dispone quanto segue.
2. Nella sottozona B1 le immersioni in apnea, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
 - a) per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 9,00 alle 19,00;
 - b) per il restante periodo dell'anno dalle 9.00 alle 16.00;

- c) nei siti di immersione identificati al successivo comma 6;
 - d) per un totale massimo di 2 (due) immersioni al giorno per ciascun sito di immersione;
 - e) in ciascun sito, l'immersione in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 100 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
 - f) nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, i soggetti autorizzati devono esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo;
 - g) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio;
 - h) i soggetti autorizzati sono tenuti a consegnare all'Ente gestore, al termine dell'attività svolta e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di validità dell'autorizzazione, una relazione redatta secondo il format predisposto, riportante il numero di uscite effettuate ed il numero di immersioni eseguite per ogni uscita e/o la media del tempo di permanenza in acqua, per il periodo autorizzato all'attività di immersioni in apnea.
3. Nella zona C le immersioni in apnea, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, per un totale massimo di 40 (quaranta) immersioni al giorno per ciascun sito di immersione, secondo le modalità indicate al precedente comma 2.
4. Nella sottozona B1, le immersioni subacquee, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
- a) per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 10,00 alle 18.00;
 - b) per il restante periodo dell'anno dalle 10.00 alle 15.00;
 - c) nei siti di immersione identificati al successivo comma 6;
 - d) per un totale massimo di 2 (due) immersioni al giorno per ciascun sito di immersione;
 - e) in ciascun sito, l'immersione subacquea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di subacquei in immersione;
 - f) nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, i soggetti autorizzati devono esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo;
 - g) non sono consentite immersioni subacquee effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche;
 - h) i soggetti autorizzati sono tenuti a consegnare all'Ente gestore, al termine dell'attività svolta e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di validità dell'autorizzazione, una relazione redatta secondo il format predisposto, riportante il numero di uscite effettuate ed il numero di immersioni eseguite per ogni uscita e/o la media del tempo di permanenza in acqua, per il periodo autorizzato all'attività di immersioni subacquee.

5. Nella zona C, le immersioni subacquee sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore secondo le seguenti modalità:

- a) per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 9,00 alle 19.00;
- b) per il restante periodo dell'anno dalle 9.00 alle 16.00;
- c) nei siti di immersione identificati al successivo comma 6;
- d) per un totale massimo di 4 (quattro) immersioni al giorno per ciascun sito di immersione;
- e) in ciascun sito, l'immersione subacquea, deve svolgersi entro il raggio di 100 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di subacquei in immersione;
- f) nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, i soggetti autorizzati devono esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo;
- g) non sono consentite immersioni subacquee effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche;
- h) i soggetti autorizzati sono tenuti a consegnare all'Ente gestore, al termine dell'attività svolta, una relazione redatta secondo un format, predisposto dallo stesso Ente gestore, riportante il numero di immersioni subacquee effettuate nell'intero periodo autorizzato, entro il 30 novembre.

6. I siti di immersione per lo svolgimento delle immersioni subacquee sono quelli di seguito riportati:

- nella sotto-zona B1 il sito individuato dalle seguenti coordinate geografiche (WGS84):

Lat. 43°33'53,712" N – Long. 10°12'28,594 E

- nella zona C il sito individuato dalle seguenti coordinate geografiche (WGS84):

Lat. 43°36'36,493" N – Long. 10°11'42,511" E

7. Al fine di incentivare la destagionalizzazione delle attività subacquee, le immersioni svolte dal 1° ottobre al 31 marzo, sono consentite nelle seguenti modalità:

- a) per la sottozona B1, con un numero massimo di 4 (quattro) immersioni al giorno;
- b) per la zona C, con un numero massimo di 6 (sei) immersioni al giorno;

8. Si intende che le attività di immersioni subacquee, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 2 lett. h) del R.E.O., sono riferibili ad ogni qualvolta venga indossato uno zavorramento (es. "cintura di piombi"); diversamente altre forme di immersioni effettuate senza alcun tipo di zavorramento e senza autorespiratori (esempio "snorkeling") sono attività di balneazione, ai sensi degli artt. 2 lett. d) e 12 del R.E.O.

9. Il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di immersioni subacquee, nel rispetto delle modalità dettate dagli artt. 15, 16, 17 del D.M. 18.04.2014 come modificato dal D.M. 18.07.2016, comprende:

- a) l'autorizzazione alla navigazione, esclusivamente per raggiungere il sito di immersione, espressamente specificato nella domanda di autorizzazione;
- b) l'ormeggio al gavitello del sito di immersione; in assenza di gavitelli le immersioni devono essere condotte in drifting senza ancorare.

Articolo 5 - Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Ad integrazione dell'art. 14 del R.E.O. si dispone quanto segue.

- a) Il numero massimo di centri di immersione che possono essere autorizzati all'esercizio dell'attività di visite guidate subacquee, è di 5 (cinque).
- b) Il numero massimo di unità in appoggio autorizzabili per ogni centro di immersione autorizzato è di 2 (due).
- c) Il numero massimo di visite guidate subacquee al giorno per ogni sito è di seguito riportato:
 - i. in zona B1, 4 (quattro)
 - ii. in zona B32 (due)
 - iii. in zona C 6 (sei)
- c) Dalle ore 10.00 alle 12,30 e dalle 14.00 alle 16.00.
- d) nei siti di immersione indicati al precedente articolo 3, comma 6.

2. Al fine di incentivare la destagionalizzazione delle attività di visite guidate subacquee, le immersioni svolte dal 1° ottobre al 31 marzo, sono consentite nelle seguenti modalità:

- a) per la sottozona B1, con un numero massimo di 6 (sei) immersioni al giorno;
- b) per la sottozona B3, con un numero massimo di 4 (quattro) immersioni al giorno;
- c) per la zona C, con un numero massimo di 8 (otto) al giorno;
- d) con orario continuo dalle 9.00 alle 16.00.

Articolo 6 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Ad integrazione dell'art. 17 del R.E.O., si riportano di seguito le aree dove non è consentito l'ancoraggio (delimitate dai punti di coordinate geografiche WGS84):

Area I:


- 43°33'55" N – 010°11'20" E
- 43°33'55" N – 010°12'50" E
- 43°33'40" N – 010°12'50" E
- 43°33'40" N – 010°11'20" E

Area II:

- 43°32'10" N – 010°11'20" E
- 43°32'10" N – 010°12'50" E
- 43°32'00" N – 010°12'50" E

43°32'00" N – 010°11'20" E

Ricadenti in Zona B1, come da cartografia seguente:



Articolo 7 - Disciplina dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Ad integrazione dell'art. 19, comma 11, del R.E.O., il numero massimo di unità navali, autorizzabili all'attività di trasporto passeggeri per visite guidate, è pari a 10 (dieci).

Articolo 8 - Disciplina dell'attività di noleggio e locazione unità da diporto

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20, comma 3, del R.E.O., il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per lo svolgimento dell'attività di noleggio e locazione unità da diporto, è di 10 (dieci), con un numero massimo di 5 (cinque) unità da diporto per ogni autorizzazione rilasciata.

Articolo 9 - Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22 del R.E.O., si dispone quanto segue.
2. I soggetti legittimati a richiedere autorizzazione per lo svolgimento di attività di pesca professionale sono tutte le persone giuridiche di tipo individuale o societario non cooperativo, in possesso di licenza di pesca e iscritte nei registri delle imprese di pesca in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 153/2004), aventi sede legale nei Comuni di Livorno, Pisa, Collesalveti alla data del 21.04.2010; per tutte le società cooperative, in possesso di licenza di pesca e iscritte nei registri delle imprese di pesca in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 153/2004).
3. Il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) è esercitato, anche nel rispetto delle normative sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, nella zona C da imprese di pesca sia individuali che cooperative aventi sede legale nei Comuni di Pisa, Livorno e Collesalveti alla data del 21 aprile 2010 e nelle sotto-zone B1 e B3 da pescatori professionisti residenti nei comuni di Livorno, Pisa e Collesalveti alla data del 21 aprile 2010, per un numero massimo di 4 giorni settimanali per ciascun pescatore autorizzato nei giorni della settimana di: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì.

Articolo 10 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 24 del R.E.O., si dispone quanto segue.
2. I dati sulle catture devono essere consegnati entro e non oltre il 15 gennaio da ogni pescatore autorizzato compilando in ogni parte il modello pubblicato dall'ente gestore e fornito all'atto dell'autorizzazione. In caso di mancata consegna e/o compilazione, l'autorizzazione non verrà rilasciata per l'anno successivo.
3. Sulla base degli studi di monitoraggio effettuati, il calendario delle attività di pesca ricreativa è di seguito riportato:
 - a) dal 1° gennaio al 1° febbraio di ogni anno non è consentito lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva e ricreativa;
 - b) dal 1° maggio al 30 ottobre è consentita la pesca sportiva e ricreativa nelle giornate da martedì a domenica (compresi) dalle ore 7,00 alle 19,00
 - c) nel restante periodo dell'anno è consentita la pesca sportiva e ricreativa, tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 17,00.
4. Ad integrazione di quanto previsto dal R.E.O. il trasporto di attrezzi da pesca di cui non è consentito l'uso nell'Area marina protetta (quali ad esempio fucile subacqueo), è consentito previa autorizzazione dell'Ente gestore, secondo le seguenti modalità
 - a) solo nella Zona C dell'Area marina protetta;
 - b) solo per l'esclusiva necessità di attraversamento dell'area al fine del raggiungimento di siti di pesca situati al di fuori dell'Area marina protetta con rotte dirette e di massima brevità del percorso;
 - c) l'attrezzo trasportato deve essere esattamente identificato nell'autorizzazione ed all'atto del trasporto, deve essere mantenuto disattivato, non funzionante, non utilizzabile, chiuso all'interno di contenitore stabile, bloccato o serrato e non immediatamente accessibile;

- d) l'autorizzazione è giornaliera e deve indicare la data esatta di attraversamento, è soggetta allo specifico corrispettivo previsto al successivo art. 13 (Tabella "Navigazione da diporto");
- e) la navigazione si deve sempre svolgere nel rispetto delle modalità dettate dall'art. 15 del D.M. 18.04.2014 s.m.i. e delle disposizioni del presente Disciplinare.

Articolo 11 - Disciplina speciale per la navigazione in caso di eventi sportivi

- 1. Eventi sportivi attinenti regate veliche e regate remiere, organizzati da circoli affiliati alle rispettive federazioni nazionali, che per il loro svolgimento interessino l'attraversamento dell'Area marina protetta, devono essere autorizzati dall'Ente gestore come attività di navigazione nel rispetto dell'art. 15 del R.E.O. senza pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 13.

Articolo 12 - Validità delle autorizzazioni

- 1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare scadono inderogabilmente al 31 dicembre 2022.
- 2. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
- 3. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta.

Articolo 13 -Corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni

- 1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 30, comma 2 del R.E.O., l'entità dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni ai fini dell'esercizio delle attività consentite all'interno dell'A.M.P. sono riportati nella tabella che segue:

TABELLA dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni

ATTIVITÀ E NORME DI RIFERIMENTO		CORRISPETTIVO			
		giornaliero	settimanale	mensile	annuale
RICERCA SCIENTIFICA <i>Art. 10 /Art. 30 co.3 R.E.O.</i>		non previsto	€ 50,00	€ 70,00	€ 100,00
RIPRESE FOTOGRAFICHE CINEMATOGRAFICHE TELEVISIVE A SCOPO COMMERCIALE <i>Art. 11 /Art. 30 co. 4 R.E.O.</i>		€ 50,00	€ 80,00	€ 150,00	€ 250,00
IMMERSIONI SUBACQUEE <i>Art. 13 /Art. 30 co. 5 R.E.O.</i>	Corrispettivo ordinario	€ 10,00	€ 20,00	€ 30,00	€ 50,00
	Corrispettivo ridotto per: - residenti e proprietari di abitazioni nei Comuni di Livorno, Collesalveti, Pisa - proprietari di imbarcazioni con posto barca fisso nei Comuni di Livorno, Collesalveti, Pisa	non previsto	€ 15,00	€ 25,00	€ 40,00
VISITE GUIDATE SUBACQUEE <i>Art. 14 /Art. 30 co. 6 R.E.O.</i>	Corrispettivo ordinario	non previsto	non previsto	€ 150,00	€ 450,00
	Corrispettivo ridotto per: - unità navali con casse a tenuta per liquami e acque di sentina e con motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE	non previsto	non previsto	€ 120,00	€ 350,00
NAVIGAZIONE DA DIPORTO in zona B <i>Art. 15/Art. 30 co. 7 R.E.O.</i>	Natanti <10.00m	€ 3,00	€ 5,00	€ 7,00	€ 10,00
	Imbarcazioni >10.00m <24.00m	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	€ 15,00
	Navi >24.00m	non previsto dal REO	€ 200,00	€ 300,00	€ 500,00
	per i residenti nei Comuni di Livorno, Pisa e Collesalveti, con unità <24.00 m.	corrispettivo unico annuale di 10 €			
ORMEGGIO	Natanti <10.00m (zone B e C)	€ 5,00	€ 15,00	€ 50,00	€ 100,00
	Imbarcazioni				

<i>Art. 16/Art. 30 co. 8 R.E.O.</i>	>10.00m <24.00m (zone B e C)	€ 10,00	€ 30,00	€ 100,00	€ 200,00
ANCORAGGIO <i>Art. 17/Art. 30 co. 8 R.E.O.</i>	Natanti <10,00m	€ 4,00	€ 5,00	€ 7,00	€ 10,00
	per residenti nei Comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti	corrispettivo unico annuale di 10 €			
	Imbarcazioni >10.00m <24.00m	€ 7,00	€ 8,00	€ 10,00	€ 20,00
	per residenti nei Comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti	corrispettivo unico annuale di 10 €			
	Navi >24.00m (solo in zona C)	€ 200,00	€ 400,00	€ 500,00	€ 900,00
TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE <i>Art. 19 /Art. 30 co.10 R.E.O.</i>	Unità >10.00m <24.00m	non previsto	non previsto	€ 100,00	€ 250,00
	Unità >24.00m	non previsto	non previsto	€ 200,00	€ 400,00
NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITÀ DA DIPORTO <i>Art. 20 /Art. 30 co.11 R.E.O.</i>	Natanti <10.00m	€ 10,00	€ 20,00	€ 30,00	€ 100,00
	Imbarcazioni >10.00m <24.00m	non previsto	€ 50,00	€ 100,00	€ 300,00
WHALE-WATCHING <i>Art. 21/Art. 30 co. 12 R.E.O.</i>		non previsto dal REO	non previsto dal REO	€ 100,00	€ 200,00
PESCA SPORTIVA RICREATIVA <i>Art. 24 /Art. 30 co. 13 R.E.O.</i>		non previsto	non previsto	non previsto	€ 40,00

- I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni, devono essere versati prima della presentazione della domanda di autorizzazione, in rapporto alla/e attività richiesta/e, mediante bonifico bancario da effettuare su c/c n° IBAN IT81U0503414003000000000106 - intestato a Ente Parco Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli - Tenuta San Rossore loc. Cascine Vecchie – 56122 Pisa - precisando nella causale di versamento la dicitura “*CORRISPETTIVO PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ DI XXXXXXXXXXXXXXXX NELL’A.M.P. SECHE DELLA MELORIA*”, e deve essere allegata alla domanda di autorizzazione la ricevuta dell’avvenuto versamento, oppure mediante modalità elettroniche che potranno essere attivate dall’ente gestore.
- I corrispettivi sopra indicati comprendono i diritti di segreteria e sono dovuti per ciascuna attività oggetto di richiesta di autorizzazione, anche laddove l’istanza di domanda sia unica. I corrispettivi

sono connessi alla presentazione della domanda qualunque sia l'esito dell'istanza presentata. Pertanto, nei casi di rigetto, diniego o archiviazione della domanda presentata il corrispettivo non può essere rimborsato, e la presentazione di eventuale nuova istanza deve essere accompagnata dal versamento di nuovo corrispettivo attinente all'attività richiesta.

4. Le attività di ricerca scientifica promosse, partecipate e/o patrocinate dall'Ente gestore non sono soggette a pagamento di corrispettivo.
5. Gli eventi sportivi attinenti regate veliche e regate remiere, organizzati da circoli affiliati alle rispettive federazioni nazionali, sono autorizzati dall'Ente gestore senza pagamento di corrispettivo.
6. Le definizioni temporali indicate nella tabella dei corrispettivi sono così intese:
 - a) per "giornaliero" il giorno solare dalle ore 0.00 alle 24.00; il giorno autorizzato sarà quello della data specificamente indicata nell'autorizzazione rilasciata;
 - b) per "settimanale" sette giorni solari consecutivi dalla data di inizio dell'attività autorizzata; la data di inizio dovrà essere specificamente indicata nell'autorizzazione rilasciata;
 - c) per "mensile" 30 giorni solari consecutivi dalla data di inizio dell'attività autorizzata; la data di inizio dovrà essere specificamente indicata nell'autorizzazione rilasciata;
 - d) per "annuale" l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 14 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 6 del R.E.O., l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al Decreto Istitutivo dell'A.M.P., del REO e del presente Disciplinare, sono determinate nella tabella seguente.

SANZIONI GENERALI

VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
NAVIGAZIONE A MOTORE NON CONSENTITA	Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18/04/2014 s.m.i.	Art. 30 legge 394/1991	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € n violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Non prevista
SVOLGIMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE	Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18/04/2014 s.m.i.	Art. 30 legge 394/1992	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Non prevista
ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI	Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18/04/2014 s.m.i.	Art. 30 legge 394/1993	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 500 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Non prevista
CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI	Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18/04/2014 s.m.i.	Art. 30 legge 394/1994	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Non prevista

DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI	Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18/04/2014 s.m.i.	Art. 30 legge 394/1995	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Non prevista
INTRODUZIONE DI ARMI ESPLOSIVI E OGNI ALTRO MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA	Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18/04/2014 s.m.i.	Art. 30 legge 394/1996	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Non prevista

SANZIONI SPECIFICHE

VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
Disciplina attività di RICERCA SCIENTIFICA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991	Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18.04.2014 Art. 10	Art. 30 legge 394/1991	Sanzione Amministrativa da 50 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria

<p>Disciplina attività di RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991</p>	<p>Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18.04.2014 Art. 11</p>	<p>Art. 30 legge 394/1991</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di BALNEAZIONE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991</p>	<p>Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18.04.2014 Art. 12</p>	<p>Art. 30 legge 394/1991</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di IMMERSIONI SUBACQUEE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991</p>	<p>Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18.04.2014 Art. 13</p>	<p>Art. 30 legge 394/1991</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di VISITE GUIDATE SUBACQUEE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991</p>	<p>Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18.04.2014 Art. 14</p>	<p>Art. 30 legge 394/1991</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>

<p>Disciplina attività di NAVIGAZIONE DA DIPORTO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991</p>	<p>Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18.04.2014 Art. 15</p>	<p>Art. 30 legge 394/1991</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di ORMEGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991</p>	<p>Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18.04.2014 Art. 16</p>	<p>Art. 30 legge 394/1991</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di ANCORAGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991</p>	<p>Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18.04.2014 Art. 17</p>	<p>Art. 30 legge 394/1991</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991</p>	<p>Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18.04.2014 Art. 18</p>	<p>Art. 30 legge 394/1991</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di TRASPORTO PASSEGGI E VISITE GUIDATE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991</p>	<p>Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18.04.2014 Art. 19</p>	<p>Art. 30 legge 394/1991</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>

<p>Disciplina attività di NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' DA DIPORTO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991</p>	<p>Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18.04.2014 Art. 20</p>	<p>Art. 30 legge 394/1991</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>		<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di PESCA PROFESSIONALE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991</p>	<p>Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18.04.2014 Art. 22</p>	<p>Art. 30 legge 394/1991</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>		<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di PESCA TURISMO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991</p>	<p>Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18.04.2014 Art. 23</p>	<p>Art. 30 legge 394/1991</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>		<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di PESCA SPORTIVA RICREATIVA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991</p>	<p>Regolamento di Esecuzione e Organizzazione A.M.P. D.M. 18.04.2014 Art. 24</p>	<p>Art. 30 legge 394/1991</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>		<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>MANCATO POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA MEDESIMA A SEGUITO DI RECIDIVA</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 28.07.2009 - Regolamento Esecuzione Organizzazione D.M. 18.04.2014 - Disciplinare AMP</p>	<p>Art. 30 legge 394/1991</p>	<p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>

UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA	Decreto istitutivo AMP D.M. 28.07.2009 - Regolamento Esecuzione Organizzazione D.M. 18.04.2014 - Disciplinare AMP	Art. 30 legge 394/1991	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/1991	Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
---	---	------------------------	--	---	---

2. Ai sensi della Legge 689/1981, art. 16, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, se il pagamento viene effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione del verbale di violazione
3. Per violazioni nello svolgimento attività di “pesca”, restano fatte salve le previsioni di cui al D.Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche e integrazioni.
4. Ai sensi dell'art. 34, comma 3, del R.E.O. sono applicate le sanzioni accessorie nei seguenti casi:
 - a) nel caso di reiterazione della violazione da parte di titolare di autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore o da persone dallo stesso condotte o, comunque, soggette al suo controllo, si applica la sospensione dell'autorizzazione medesima per un mese;
 - b) nel caso di violazione commessa da titolare di autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore o da persone dallo stesso condotte o, comunque, soggette al suo controllo, si applica la sospensione dell'autorizzazione medesima per un mese;
 - c) nel caso di violazione commessa da titolare di autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore o da persone dallo stesso condotte o, comunque, soggette al suo controllo, si applica la sospensione dell'autorizzazione medesima per mesi due;
 - d) nei casi di cui alle precedenti lettere A, B e C, in caso di ulteriore reiterazione entro due anni dalla violazione che ha determinato la sospensione, l'Ente gestore procede alla revoca dell'autorizzazione.
5. La revoca dell'autorizzazione determina l'inammissibilità di nuove domande di autorizzazione per mesi diciotto dalla notificazione dell'atto di revoca. L'inammissibilità si estende anche alle persone giuridiche delle quali il trasgressore faccia parte.
6. Non è ammissibile la richiesta di autorizzazione presentata dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno commesso violazioni sanzionate ai sensi del presente articolo.